



Fondazione ANCI

22 maggio 2013

Nota di commento alla Risoluzione n.33/E dell'Agencia delle Entrate istitutiva dei codici tributo per il pagamento dell'IMU sugli Immobili D tramite modello F24

Con la Risoluzione n.33/E del 21 maggio 2013, l'Agencia delle entrate ha diffuso i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP", dell'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Si ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge di stabilit  2013, prevede la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La successiva lettera g) del citato articolo prevede che "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento"; in quest'ultimo caso il maggior gettito IMU   destinato al comune stesso.

I nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento dell'IMU sugli immobili D tramite **modello F24** sono:

	Stato	Comune
Immobili D ad aliquota base 0,76%	3925	-
Immobili D Incremento Comune (fino allo 0,3%)	-	3930

Per quanto invece riguarda il versamento dell'IMU sugli immobili D , tramite **modello F24 EP**, riservato agli enti pubblici, i codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:

	Stato	Comune
Immobili D ad aliquota base 0,76%	359E	-
Immobili D Incremento Comune (fino allo 0,3%)	-	360E

La Risoluzione n.33/E precisa che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Vengono poi fornite una serie di indicazioni per la corretta compilazione dell'F24.

Infine, la Risoluzione in commento, riprendendo il contenuto della risoluzione n.5/DF del 2013, conferma l'impostazione ministeriale secondo cui "i codici tributo "3925" e "359E" sono utilizzati anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non   invece possibile utilizzare i codici "3930" e "360E", non potendo i comuni

incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella citata risoluzione n. 5/DF. Non risulterebbero inoltre applicabili le riduzioni di aliquota stabilite dai Comuni per tali fabbricati.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D sono utilizzati il codice tributo "3913", istituito con risoluzione 12 aprile 2012, n. 35/E e il codice tributo "350E", istituito con risoluzione 5 giugno 2012, n. 53/E.", restando interamente riservato al Comune il relativo gettito

Come si è già avuto occasione di anticipare con la nota pubblicata sul portale Ifel all'indirizzo <http://www.fondazioneifel.it/Appuntamenti-e-News-di-Finanza-Locale/Nota-di-approfondimento-sulle-innovazioni-normative-in-materia-di-IMU-e-Tares-anche-con-riferimento-agli-orientamenti-espressi-dal-Mef>, ad avviso di Ifel, appare non condivisibile l'interpretazione ministeriale secondo cui i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria D10 debbano essere assoggettati ad un regime fiscale differente rispetto a i fabbricati rurali accatastati diversamente. Ciò poiché l'esigenza di tutela che caratterizza l'agevolazione riservata ai fabbricati rurali strumentali non può in ogni caso collegarsi ad una particolare classificazione catastale, ma deriva dalla funzione cui assolvono gli immobili in questione. Il regime dei fabbricati rurali strumentali dovrebbe restare omogeneo e coerente con la disciplina delle aliquote disposta dal comma 8, art. 13, del dl n. 201 del 2011, senza riguardo alla classificazione attribuita ai fabbricati medesimi sulla base delle diverse norme e pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo.

È pertanto auspicabile - in assenza di una revisione dell'interpretazione ministeriale - che una norma di legge chiarisca l'unitarietà del regime dei fabbricati rurali strumentali e ne riconduca il gettito alla competenza esclusiva dei Comuni.